



IL GIUDICE SPORTIVO

SENTENZA N. 6/16

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente), avv. Camillo Tatozzi (componente), cons. Roberto Bucchi (componente) ed avv. Giuseppe Violante (componente), riunitosi in Roma il 16 febbraio 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Giovanni Pacetti (licenza di concorrente/conducente n. 334775).

Fatto

Con atto del 12.11.2015 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo il licenziato Giovanni Pacetti per violazione dell'art. 157 R.N.S., perché, avendo riportato danni a seguito di sinistro nel corso di prova ricognitiva della gara per auto storiche XVIII° Lago Montefiascone del 26.4.2014, aveva esperito nei confronti del licenziato Giovanni Frenguelli l'ordinaria azione risarcitoria, notificandogli in data 7.9.2015 atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Viterbo.

Intimato per l'udienza del 27 gennaio 2016 e comparso dinanzi al Collegio con l'assistenza dell'avv. Andrea Quercioli, l'incolpato si è protestato immune da colpa, contestando di essere nella specie vincolato da valida clausola compromissoria e deducendo di avere assunto l'iniziativa giudiziaria sulla base di una preventiva richiesta di consenso ad ACI Sport; e di avere, ad ogni buon fine, rinunciato agli atti del giudizio.

Rinviato il procedimento per l'acquisizione di documenti, alla nuova udienza del 16 febbraio 2016 è comparso il solo Procuratore Federale, il quale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato, con applicazione delle sanzioni della sospensione delle licenze per un anno e dell'ammenda in €. 1.000,00. Il difensore dell'incolpato ha fatto pervenire memoria con richiesta di esclusione dell'addebito.

Motivi della decisione

Risulta pacificamente dagli atti che il sig. Pacetti, con atto di citazione notificato il 4/7 settembre 2015, ha esercitato l'ordinaria azione giudiziaria per il risarcimento dei danni patiti nel corso della seconda prova ricognitiva della XVIII^ Lago di Montefiascone a causa di collisione con l'autovettura del sig. Giovanni Frenguelli.

Tale fatto integra violazione dell'art. 157 R.N.S.: a norma del quale i licenziati sono impegnati a rimettere a giudizio arbitrale la risoluzione delle controversie compromettibili secondo le disposizioni degli artt. 806 ss. Cod. proc. civ., che siano originate dalla loro attività sportiva e che non rientrino nella competenza degli Organi di giustizia federali od in quella del Giudice amministrativo. Non vi è dubbio, infatti, che le liti in materia di risarcimento del danno possano essere compromesse per arbitri ai sensi del vigente cod. proc. civ.; né che esse non siano di competenza degli Organi di giustizia federali (art. 2 D.L. 220/2003), né del Giudice amministrativo; né che con la sua adesione il licenziato ACI SPORT assuma l'impegno di osservare il R.N.S. e, quindi, anche l'impegno, ai sensi del citato art. 157, di compromettere per arbitri le controversie patrimoniali originate dalla sua attività sportiva.

A sua giustificazione l'incolpato ha dedotto di avere spiccato l'atto di citazione dopo aver ottenuto al riguardo il silenzio/assenso di ACI SPORT ed a prova di ciò ha prodotto copia della lettera, rimasta senza risposta, da lui indirizzata a ACI SPORT il 15 dicembre 2014, con la quale il suo difensore ha comunicato alla stesso ACI SPORT la sua intenzione di adire la giustizia ordinaria per vedere tutelato il proprio diritto al risarcimento, avvertendo che, trascorsi i termini di legge senza alcun riscontro, si sarebbe ritenuto libero di procedere come preannunciato. Non sembra al Collegio che l'istituto del silenzio/assenso possa trovare applicazione in questa materia: l'impegno del



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

licenziato di compromettere per arbitri le cause di suo interesse è assunto non solamente nei confronti della Autorità federale, ma anche nei confronti delle controparti licenziate; e nella specie, infatti, proprio la controparte sig. Frenguelli ha invocato dinanzi al Giudice ordinario le preclusioni derivanti dalla mancata osservanza dell'art. 157 (non interessa in questa sede se con formula corretta o non corretta) e si è doluta della violazione dell'art. 157 R.N.S con esposto alla Procura Federale.

Ritiene, pertanto, il Collegio di dover affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione ascrittagli.

Ai fini della determinazione della sanzione da applicare si deve tenere conto della preventiva comunicazione a ACI SPORT, sopra ricordata: inidonea ad escludere l'illecito disciplinare, ma evidenziante una minore gravità del fatto sotto il profilo del relativo elemento psicologico, essendo ben possibile che il sig. Pacetti abbia erroneamente (per mera colpa) ritenuto di avere così superato ogni preclusione. Si deve, infine, tenere conto del pronto abbandono del giudizio da parte del Pacetti, appena avuta contestazione della violazione (cfr. sua rinuncia agli atti del giudizio in data 21 dicembre 2015, accettata dal sig. Frenguelli il 15 gennaio 2016).

Su queste premesse sanzione equa ritiene il Collegio la sola ammenda in €. 1.000,00.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Giovanni Pacetti (licenza n.334775) responsabile della violazione a lui ascritta e lo condanna alla sanzione dell'ammenda di euro 1.000,00 (mille/00).

Così deciso in Roma il 16 febbraio 2016.

Il Presidente estensore  
(Franco Morozzo della Rocca)